

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
IL RETTORE**

Vista	la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
Vista	la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visto	il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell’Università della Calabria e successive modificazioni;
Visto	il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
Visto	il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto	il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1982 del 21 giugno 2005;
Visto	il verbale del 22 marzo 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione”(Classe 42/S);
Visto	il verbale del 18 settembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E’ emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione”(Classe 42/S) di seguito riportato:

Art. 1 - Disciplina generale

1. Il presente Regolamento disciplina e specifica gli obiettivi, l’articolazione delle attività formative e l’organizzazione complessiva del Corso di laurea specialistica in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione”(Classe 42/S), istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria.
2. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, è adottato in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d’insegnamento.

Art. 2 – Durata e struttura del Corso di Laurea Specialistica

1. Il corso di Laurea Specialistica in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione” rientra nella classe delle lauree specialistiche in Teoria della Comunicazione (Classe 101/S).
2. La durata del Corso di Laurea specialistica in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione” è di due anni.
3. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito un totale di 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti per il raggiungimento della laurea di primo livello e che sono stati riconosciuti validi per l’ammissione al Corso di laurea specialistica in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione”. Ciò significa che:
 - a) per gli studenti ammessi senza debito formativo: i crediti da acquisire nel biennio del corso di studi per conseguire la laurea specialistica sono 120, i quali si vanno ad aggiungere ai 180 crediti già acquisiti per il conseguimento della laurea di primo livello;

- b) per gli studenti ammessi con un debito formativo: i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica sono determinati dalla somma dei 120 crediti specificamente previsti per il biennio del corso di laurea specialistica, più il numero dei crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito al momento dell'ammissione;
- c) per gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti in soprannumero (tipicamente ottenuti da ulteriori esami opzionali sostenuti nel corso di laurea triennale): tali crediti devono essere detratti dai 120 da conseguire nel biennio specialistico, se compresi nel quadro dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione".
4. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto annualmente da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi, è convenzionalmente fissata in 60 crediti formativi. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà di norma un percorso di studi più intensivo volto a saldare il debito secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
6. Le attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti delle attività formative, il numero dei crediti e le eventuali propedeuticità, fermo restando il riconoscimento dei crediti maturati in ciascun insegnamento di base del primo anno, propedeutico al riconoscimento dei crediti degli insegnamenti del medesimo ambito disciplinare del primo e secondo anno, sono stabiliti dal Consiglio unificato e raccolti nel Manifesto degli Studi.
7. La ripartizione dei 120 crediti previsti per il conseguimento della laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", è riportata nel *Quadro Generale delle attività formative* secondo la scheda che, annualmente, viene aggiornata sul sito del Ministero, all'indirizzo <http://offf.miur.it>.
8. Il Corso di laurea specialistica si fa anche promotore, nei confronti dello studente, di attività "extracurricolari", quali seminari, convegni e tirocini formativi finalizzati al perfezionamento delle conoscenze e delle competenze già acquisite nel percorso di studio universitario e all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze relative al contesto di riferimento. A ciascuna di tali attività il Corso di laurea specialistico si riserva di riconoscere un numero di *Crediti Formativi Universitari* (CFU) congruente con la loro durata e con i loro contenuti specifici. Il Consiglio unificato delibererà caso per caso sul numero di crediti da riconoscere allo studente per la frequenza di tali attività. I crediti riconosciuti per le attività "extracurricolari" saranno, pertanto, registrati come crediti in soprannumero rispetto ai 120 da acquisire durante il percorso di laurea specialistica.
9. La verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", è affidata al Consiglio unificato.

Art. 3 - Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali

Il Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

1. I laureati nel Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", devono:
 - possedere una conoscenza avanzata della storia letteraria, linguistica e culturale euro-americana nelle sue differenti dimensioni, unita alla piena competenza di almeno due lingue straniere;
 - essere in grado di utilizzare i principali strumenti metodologici e informatici negli ambiti specifici di competenza;

- acquisire gli strumenti critici e metodologici nell'ambito dei settori che caratterizzano le tradizioni letterarie nazionali (indirizzo A); raggiungere elevate competenze nella traduzione, letteraria e specializzata, con capacità di approfondimento in ambito lessicologico (indirizzo B); -
 - possedere un'adeguata conoscenza della lingua, della letteratura e delle espressioni artistiche italiane, anche in prospettiva della didattica dell'italiano L1 e/o L2 (indirizzo C).
2. I laureati del Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", potranno:
- esercitare funzioni di responsabilità negli organismi di profilo culturale della cooperazione internazionale e nelle istituzioni culturali italiane all'estero;
 - esercitare funzioni di traduttori specializzati di testi letterari e tecnico-scientifici presso istituzioni nazionali e internazionali;
 - esercitare funzioni di docenza di lingue e letterature straniere nelle scuole pubbliche e private;
 - essere impegnati nell'ambito della ricerca scientifica (la specializzazione è titolo necessario per l'accesso a dottorati di ricerca nel settore linguistico e filologico-letterario).

Art. 4 - Titoli per l'ammissione, requisiti curriculari e verifica dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in Lingue e culture moderne (Classe 11);
laurea o laurea specialistica, anche se non specificamente orientata alle Lingue e culture moderne;
laurea del vecchio ordinamento anche se non specificamente orientata alle Lingue e culture moderne;
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. E' altresì necessario il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
Per i candidati in possesso di uno dei titoli di studio indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, la Commissione esaminatrice nominata dal Rettore su proposta della Facoltà valuta le domande prodotte e predispose attraverso specifiche tabelle di conversione il riconoscimento di equipollenze totali o parziali degli insegnamenti sostenuti da tali studenti con i corrispondenti insegnamenti della laurea integralmente riconosciuta definendo l'eventuale debito formativo e le modalità di integrazione del precedente curriculum di studi. Sono ammessi i candidati cui vengono riconosciuti crediti in numero pari o superiore a 150. La riconoscibilità dei crediti già acquisiti nei precedenti corsi di studi dipende dalla coerenza degli insegnamenti inseriti nel curriculum di studi dei candidati rispetto ai requisiti curriculari richiesti.

Per l'ammissione, nel caso di domande eccedenti il contingente previsto annualmente, valgono i seguenti criteri selettivi ai fini della graduatoria:

l'80% a studenti di famiglie residenti in Calabria;

il 15% a studenti residenti in altre regioni o altri paesi della Comunità Europea;

il 5 % a studenti stranieri.

4. I posti riservati ai punti b e c del comma 3 che non fossero coperti dai vincitori che hanno presentato domanda saranno assegnati agli studenti di cui al precedente punto a dello stesso comma.

I posti riservati al punto a del comma 3 che non fossero coperti dai vincitori che hanno presentato domanda saranno assegnati agli studenti di cui ai successivi punti c e d dello stesso comma.

Le graduatorie relative alle categorie 1-2-3 del comma 3 saranno così formulate:

- a. ai primi posti della graduatoria vengono ammessi i laureati in Lingue e culture moderne: titoli di preferenza saranno, nell'ordine, voto di laurea, media ponderata, minore età.
- b. i candidati che accedono alla laurea specialistica con debiti formativi vengono immessi nella graduatoria, subito dopo gli ammessi di cui al punto a), in ordine decrescente rispetto al numero

di debiti formativi (prima quelli con minori debiti). A parità di debiti formativi valgono i criteri di cui al punto a).

c. per i candidati in possesso di laurea quadriennale vale quanto stabilito nel comma 2. A seconda delle equivalenze riconosciute dalla commissione saranno inseriti nella graduatoria di pertinenza.

7. I criteri per l'attribuzione del punteggio al fine della formazione della graduatoria vengono descritti e resi pubblici nel bando di ammissione dell'Ateneo per l'iscrizione al Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" e nel sito del Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" (www.lingue.unical.it).

Art. 5 – Articolazione ed organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Il calendario accademico con le date di inizio e fine lezioni, nonché la sospensione delle medesime, le date e la durata delle prove di verifica del profitto sono deliberate annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. Sulla base del calendario accademico, le attività didattiche del Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" sono articolate in periodi didattici di eguale durata.

3. Gli insegnamenti della Laurea Specialistica sono solitamente articolati in moduli da 2, 4 o 8 crediti formativi. Gli insegnamenti articolati su 2 e 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico, mentre gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.

4. Ciascun modulo di insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne ha la responsabilità della didattica e del profitto.

5. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartite in non meno di quattro giorni alla settimana.

6. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso ed approvate dal Consiglio di corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione".

7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del titolare dell'insegnamento, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" può approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

8. Le attività saranno ripartite in lezioni ufficiali (tenute dal docente titolare del corso), seminari, esercitazioni di laboratorio. Ad ogni tipologia formativa sono attribuiti crediti secondo le seguenti corrispondenze:

lezioni ufficiali: ad 1 ora in aula corrispondono 2 ore di apprendimento personale e/o guidato dello studente (un credito di questa tipologia consiste dunque di 8 ore di docenza e 17 di studio a casa);

seminari: ad 1 ora in aula corrisponde circa 1 ora di studio individuale (un credito consiste di 12 ore di attività seminariale e 13 di studio individuale);

esercitazioni di laboratorio: per questa tipologia formativa, un credito equivale a 25 ore di attività.

L'offerta formativa del Corso di laurea specialistica è articolata in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e altre attività formative. Lo studio delle lingue e letterature

moderne caratterizzanti il biennio di specializzazione consiste nella prosecuzione del canale di formazione nelle due lingue e letterature curriculari studiate nel Corso di laurea di provenienza.

Art. 6 - Consiglio unificato

1. All'organizzazione complessiva del Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", provvede il Consiglio unificato del Corso di laurea in Lingue e culture moderne e del Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione".
2. Il Consiglio unificato è costituito:
 - a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della Facoltà di Lettere e filosofia;
 - b) dai ricercatori che nei Corsi di studio in "Lingue e culture moderne" e "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della Facoltà di Lettere e filosofia;
 - c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;
 - d) dai rappresentanti degli studenti;
 - e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
3. I criteri e le modalità di afferenza al Consiglio unificato sono quelli previsti per la Facoltà di Lettere e Filosofia.
4. Il Consiglio unificato elegge il Presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di I^a fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di II^a fascia.
5. Le competenze, la composizione, le modalità di elezione del Presidente e di designazione del Presidente Vicario del Consiglio unificato sono quelle indicate all'art. 3.6 dello Statuto.

Art. 7 - Recupero del debito formativo.

- a. I crediti corrispondenti al debito formativo, eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento del titolo finale, sono di norma acquisiti con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per i relativi insegnamenti o attività formative. Gli studenti ammessi con debito formativo possono acquisire questi crediti usufruendo dell'offerta didattica del Corso di laurea in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" della Facoltà di Lettere e Filosofia.
- b. Il recupero di eventuali debiti formativi dovrà avvenire prima del superamento degli esami previsti dalla laurea specialistica.
- c. Il Consiglio unificato esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo, formula i rilievi e sottopone le proposte ritenute più opportune al Consiglio di Facoltà.

Art. 8 - Piani di studio

I piani di studio ufficiali sono deliberati dai Consigli di Corso di studio e sono riportati nel Manifesto degli studi.

Per conseguire il titolo, lo studente presenta entro il 31 ottobre al Consiglio di corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" un proprio piano di studio individuale conforme alle attività formative offerte dal Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione".

Gli studenti ammessi con debito formativo nella formulazione del proprio piano di studi sono assistiti dal Consiglio unificato.

Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di

corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.

I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" che li esamina e li trasmette entro il 30 novembre all'Area Didattica con esplicita delibera.

Lo studente che intende frequentare e sostenere una singola annualità di un insegnamento offerto dal Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" (quale ad esempio una filologia, una lingua straniera o una letteratura straniera) senza possedere alcuna conoscenza di base nell'ambito di tale disciplina, dovrà frequentare l'insegnamento attivato per il corso di laurea triennale in "Lingue e culture moderne".

Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.

Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

Art. 9 - Verifica del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto determinati dal Consiglio di Corso di studio.
2. La verifica del Quadro Generale delle attività formative profitto è obbligatoria per tutte le attività formative di cui ai punti a, b, c, d, e, f.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto ed altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
5. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Lettere e filosofia su proposta dei Consigli di Corso di studio, tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità.
6. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso sono fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
7. In ciascuna sessione lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
8. Per tali attività formative la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale, oppure utilizzando modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi d'insegnamento può non prevedere una votazione ma soltanto una valutazione di superata (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o non superata. La verifica del profitto per le attività formative per le quali non sia

- prevista una votazione potrà essere demandata anche ad un singolo professore di ruolo o ricercatore.
9. Le modalità dell'accertamento del profitto per ciascuna attività formativa sono stabilite dal Presidente di Commissione e sono riportate nel Manifesto degli Studi; l'accertamento del profitto è individuale.
 10. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio deve essere formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.
 11. Nel caso di redazione del verbale attraverso strumenti informatici (verbale elettronico), il Presidente di Commissione ed uno dei commissari apporranno sul verbale la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Lo studente sottoscriverà il verbale elettronico mediante la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare o mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi o mediante firma autografa su statini cartacei al pari del Commissario. Il verbale elettronico, così sottoscritto, sarà trasmesso automaticamente in via elettronica alle competenti strutture amministrative ed ivi acquisito automaticamente nei sistemi informatici per le successive fasi di verifica.
 12. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo.
 13. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
 14. Qualora sia prevista una votazione, l'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione.
 15. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
 16. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza.
 17. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalle Facoltà di Lettere e filosofia e dal Corso di studio in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.
 18. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento è del Preside di Facoltà.

Art. 10 - Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi d'insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio unificato e sono costituite, di norma, da 3 membri.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Presidente del Consiglio unificato, su comunicazione dei professori titolari, trasmette all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.
3. La Commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari professori diversi e per i quali si abbia una valutazione unitaria per l'intera attività formativa, la Commissione è presieduta da uno dei

- professori individuato dal Presidente del Consiglio unificato.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso Corso di studio o di più Corsi di studio della Facoltà di Lettere e Filosofia, aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso periodo, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei Corsi stessi. Il Presidente della commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
 5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di studio della Facoltà di Lettere e filosofia spetta al Preside della Facoltà.
 6. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
 7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio unificato la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
 8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito o a settore scientifico-disciplinare affine.
 9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
 10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio unificato, ovvero il Preside della Facoltà di Lettere e filosofia, provvede alla nomina di un sostituto.
 11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
 12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
 13. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esami dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 11 - Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso”, “fuori corso” e rinuncia agli studi

6. E' iscritto al II anno in qualità di “regolarmente in corso” lo studente che abbia maturato almeno 28 crediti relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica. Nel caso in cui al momento dell'ammissione venga riconosciuto un numero di crediti inferiore a 180, lo studente dovrà inoltre acquisire almeno il 50% dei crediti di cui è in debito.
7. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può:
 - o iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno;
 - o iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.

8. Lo studente impegnato non a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente deve iscriversi come non regolarmente in corso.
4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso di cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

Art. 12 – Rinuncia agli studi e decadenza

1. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza di cui all'art. 149 del R.D. 31.8.1933, n. 1592, può chiedere il riconoscimento della precedente carriera.
2. Il Consiglio unificato valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
3. Alla domanda di cui al primo comma deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano frequentato presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
4. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 luglio all'Area Didattica e alla Segreteria del Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione".
5. La delibera del Consiglio unificato si avrà entro la data di inizio del primo periodo didattico dell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 13 - Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi

1. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di studio.
2. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, a un Dottorato di ricerca o ad un corso di Master, essendo già iscritto alla Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.
3. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o per due anni accademici, comunque non oltre la durata legale del Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione". Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
4. Lo studente iscritto può richiedere una interruzione programmata degli studi per un anno accademico.
5. L'interruzione determina la cessazione per l'anno accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dal Corso di Laurea Specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione" allo studente e comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato nel Manifesto annuale degli studi.
6. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori ad un anno accademico e può essere richiesta non più di due volte nel corso degli studi.
7. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del

diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e l'importo dovuto.

8. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la sua carriera universitaria esattamente come se l'interruzione o la sospensione non fosse avvenuta.

9. Dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione è fatta menzione nelle certificazioni relative alla carriera dello studente, compresa quella relativa al conseguimento del titolo di studio.

Art. 14 - Tutorato

1. Nel Corso di Laurea specialistica in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione” è istituito un servizio di Tutorato per gli studenti. L'obiettivo del Tutorato è quello di orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:

a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;

b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;

c) i corsi intensivi;

d) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio unificato, che può delegare tale compito ad un docente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori componenti dello stesso Consiglio.

4. Le attività di tutorato, individuali e di gruppo, possono aver luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 15 - Attività di Tutorato ai sensi degli art. 12 e 13 della legge 341/90

1. L'attività di Tutorato di cui al presente articolo ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori di ruolo ed i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli ed assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria.

2. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti è attribuito un Tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di laurea in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione” . L'attribuzione sarà effettuata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori.

3. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, salvo diverse indicazioni comunicate dal Consiglio di Corso di Laurea in “Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione” ad inizio di ogni anno accademico.

4. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 16 – Frequenza ai corsi

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di studio.

2. Sono ammessi agli esami di profitto relativi ad ogni attività formativa gli studenti frequentanti. In linea di principio l'obbligo della frequenza si ritiene assolto se le assenze non eccedono il 30% delle ore di lezione o di altra attività formativa (seminari, laboratori, ecc.).
3. La concreta verifica della frequenza spetta ai singoli docenti.
4. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione e previa esibizione del libretto di iscrizione, al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

Art. 17 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

Studenti in uscita dall'Ateneo

1. Gli studenti del Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", possono svolgere parte dei propri studi presso Università straniere.
2. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere all'estero è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio unificato allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero dei crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezioni, esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento. Il Consiglio unificato delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
3. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio unificato delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative e i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.
4. Lo studente può presentare al Consiglio unificato istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.
5. Su tali istanze il Consiglio unificato esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio unificato ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

Studenti in entrata nell'Ateneo

1. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
2. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti di questo Ateneo attraverso la formalizzazione della loro iscrizione all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
3. I dati relativi agli esami sostenuti, riportati sugli statini e sul registro, nonché i dati dei verbali degli esami, devono essere inclusi nella base dati dell'Area Didattica. Tali procedure devono essere contemplate anche in caso di nuove disposizioni per la registrazione automatizzata degli esami sostenuti da parte degli studenti.

4. I professori di ruolo del Corso di studio in Lingue e culture moderne che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS della Facoltà di Lettere e filosofia che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dal coordinatore ECTS della Facoltà di Lettere e filosofia e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 18 - Corsi intensivi

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 14 della L. 390/1991, il Consiglio unificato può prevedere l'attivazione di corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati ad una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.
2. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Art. 19 - Commissione didattica paritetica

1. Il Consiglio unificato istituisce una Commissione didattica paritetica composta da un numero pari rispettivamente di professori e ricercatori, ivi compreso il Presidente, e di rappresentanti degli studenti.
2. I docenti componenti la Commissione possono essere eletti tra i professori e i ricercatori di ruolo.
3. Gli studenti componenti la Commissione sono eletti tra gli studenti regolarmente iscritti che fanno parte del Consiglio unificato.
4. Partecipano all'elezione tutti i componenti del Consiglio unificato aventi diritto di voto.
5. La Commissione è convocata dal Presidente.
6. La Commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti. La Commissione esprime parere sulle disposizioni del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 20 - Modalità dei passaggi al Corso di laurea specialistica e trasferimenti da altri Atenei

Possono essere ammessi al Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", gli studenti precedentemente iscritti ad un altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, ovvero ad un Corso di laurea specialistica di altra Università.

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente nello stesso o altro Corso di laurea specialistica provenendo da altra Università, ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", compete al Consiglio unificato.

Compete altresì al Consiglio unificato la valutazione del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata preparazione iniziale.

4. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo o il passaggio al Corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", dell'Università della Calabria deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i

quali richiedano il trasferimento da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

5. La domanda intesa ad ottenere il passaggio al Corso di laurea specialistica in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione dell'Università della Calabria deve pervenire tra l'1 giugno ed il 31 agosto. Il Consiglio unificato delibera entro la data di inizio del primo periodo didattico del Corso di laurea specialistica dell'anno accademico immediatamente successivo.
6. La domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di laurea specialistica in Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione da altro Ateneo deve essere presentata tra l'1 giugno ed il 31 agosto. La delibera del Consiglio di Corso di laurea specialistica si avrà entro il 20 settembre. Il foglio di congedo deve pervenire di norma entro il primo ottobre. Le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre.
7. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 20 - Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea specialistica in "Lingue e letterature moderne. Filologia, linguistica, traduzione", e dal suo piano di studio, tranne quelli relativi alla prova finale stessa.
3. Alla prova finale sono attribuiti 20 crediti e consiste nella redazione e discussione di una tesi d'argomento filologico-letterario o linguistico di circa 1.500 caratteri (con esclusione degli spazi) per pagina. Altre richieste, del tutto eccezionali, di assegnazione tesi con docenti di altri corsi di laurea specialistici e su argomenti non riconducibili alle aree suddette, per essere accettate dal consiglio unificato debbono essere debitamente giustificate e didatticamente motivate.
4. La tesi di laurea specialistica, corredata della firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica competente, comunque non inferiore al quindicesimo giorno antecedente alla prova finale. La stessa può essere presentata con modalità elettroniche, firmata dal relatore e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi.
5. Il relatore della tesi di laurea specialistica è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
6. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non è soggetto ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.
7. Allo studente è garantito l'affiancamento, nella fase di redazione della tesi, di almeno uno dei docenti e ricercatori di ruolo della Facoltà o di un docente a contratto.
8. La tesi dovrà essere redatta in lingua italiana ed accompagnata da un *abstract* da consegnare possibilmente 3 giorni prima della seduta di laurea alla Segreteria del Corso di laurea. Parte della esposizione della tesi di laurea dovrà avvenire in lingua straniera. A ciascun candidato sarà assegnato un correlatore.

9. La tesi dovrà essere presentata dal candidato in cinque copie presso l'Area Didattica dell'Università della Calabria entro le scadenze previste dalla Facoltà.
10. Ai fini del conseguimento del titolo è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
11. Le modalità di calcolo del voto finale con il quale è conferito il titolo di studio rispettano i seguenti criteri:
 - a. i voti riportati nelle attività formative, pesati sulla base del numero dei crediti attribuiti a ciascuna di esse;
 - b. valutazione della tesi e della sua discussione.
12. La valutazione finale è espressa in centodecimi, con l'attribuzione eventuale della lode, ed è costituita dalla somma:
 - a. della media, espressa in centodecimi, arrotondata all'intero più vicino, delle votazioni riportate negli esami di profitto ed attribuendo il valore numerico di 0,33 agli esami superati con 30 e lode, ponderate secondo i crediti attribuiti a tali attività. Tale dato è fornito dall'Area didattica della Segreteria Studenti;
 - b. di una valutazione della prova finale da 0 a 8 punti. La Commissione nell'esprimersi terrà conto del livello della tesi di laurea, della discussione sulla tesi, del curriculum didattico dello studente e delle esperienze extracurricolari (es. laboratori didattici, seminari, convegni, tirocini formativi, ecc...) maturate dallo studente nell'ambito del suo percorso universitario. In particolare, per quanto attiene alla valutazione della tesi, occorre distinguere tra tesi compilativa e tesi originale. La tesi compilativa consiste nell'esposizione dei risultati già raggiunti negli studi su un determinato argomento, senza che vengano apportati contributi interpretativi nuovi. Essa può consistere anche in un lavoro di tipo prettamente classificatorio che non comporti intento interpretativo. Alla tesi compilativa vengono assegnati non più di quattro punti sulla base della seguente articolazione: zero punti, nel caso di tesi che denoti assenza di conoscenze teoriche e metodologiche sull'argomento, carente informazione bibliografica, errori e imperfezioni formali; un punto, nel caso di tesi che denoti conoscenze teoriche e metodologiche sull'argomento, informazione bibliografica, cura redazionale limitate; due punti, nel caso di tesi che denoti conoscenze teoriche e metodologiche sull'argomento, informazione bibliografica, cura redazionale mediocre; tre punti, nel caso di tesi che denoti sufficienti conoscenze teoriche e metodologiche sull'argomento, sufficiente informazione bibliografica e accurata redazione; quattro punti, nel caso di tesi che denoti conoscenze teoriche e metodologiche sull'argomento, informazione bibliografica e cura redazionale buona. La tesi originale consiste in un lavoro che su un determinato argomento apporti, in modo documentato e fondato su basi teoriche e metodologiche, un contributo interpretativo nuovo o che comunque aggiunga nuove conoscenze a quelle acquisite dagli studi già esistenti. Ad essa possono essere assegnati da cinque a otto punti. La lode è riservata alla tesi originale che presenti, oltre ai requisiti suddetti, informazione bibliografica e cura redazionale ottime.
13. L'attribuzione della lode è deliberata all'unanimità dalla Commissione.
14. Il certificato rilasciato come supplemento al diploma riporterà sia il totale dei 300 crediti sia il percorso dei 120 crediti specifici per il biennio specialistico. In entrambi saranno riportati i singoli insegnamenti con i crediti e il voto. Il voto finale terrà particolare conto del percorso formativo costitutivo del biennio specialistico.
15. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche.

Art. 22 - Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio unificato e sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia.
2. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti di ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
3. Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Consiglio unificato se ne fa parte, o il professore di 1^a fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
4. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
6. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 23 - Revisione del Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica

1. Il presente regolamento viene rivisto, ed eventualmente aggiornato, con una periodicità non superiore a 3 anni, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In tale occasione, il Consiglio unificato verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.
4. Qualora il Consiglio unificato riconosca l'obsolescenza di una sola parte dei contenuti formativi di una specifica attività, lo stesso Consiglio provvederà a stabilire le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica. Una volta superate le verifiche previste, il Consiglio unificato convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione che ha proceduto alla verifica.

9.10.2006

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET